



COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO

PROVINCIA DI PADOVA

Via E. Breda, 2 - P.I. 01526860281
Tel. 049 9698970 - Fax 049 9698990
camposanmartino.pd@cert.ip-veneto.net

Ufficio: SINDACO

ORDINANZA DEL 14-05-2020 N.20

Oggetto: **Divieto di installazione, implementazione, modifica e attivazione sul territorio Comunale di impianti di telecomunicazione con tecnologie 5G.**

IL Sindaco

Premesso che:

- il Consiglio dell'Unione Europea ha emanato in data 12 luglio 1999 la Raccomandazione n. 1999/519/CE relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, affermando come sia imperativo proteggere i singoli cittadini dagli effetti negativi sulla salute che possono derivare dall'esposizione ai campi elettromagnetici, e come si ritenga necessario istituire un quadro comunitario in relazione alla protezione della popolazione con aggiornamenti, valutazioni e analisi periodiche degli impatti sulla salute anche in funzione dell'evoluzione tecnologica, chiedendo agli Stati membri di considerare anche i rischi nel decidere strategie e promuovendo la più ampia diffusione dell'informazione alla popolazione su effetti e provvedimenti di prevenzione adottati;
- la protezione dalle esposizioni è regolamentata dalla Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 che si pone l'obiettivo di tutelare la salute, promuovere sia la ricerca scientifica sugli effetti sulla salute sia l'innovazione tecnologica per minimizzare intensità ed effetti;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003 sono stati fissati limiti di esposizione e valori di attenzione, applicando l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella Raccomandazione n. 1999/519/CE con una riduzione dei valori limite e di attenzione per tenere in conto, almeno a livello macroscopico, anche degli effetti a lungo termine non presi in considerazione nella raccomandazione;

Rilevato che la Direttiva Europea 2013/35/UE del 26 giugno 2013, recepita in Italia con D.Lgs. n. 159 del 1° agosto 2016 con la modifica D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, sulle disposizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) ha lo scopo di assicurare salute e sicurezza individuale di ciascun lavoratore e definire una piattaforma minima di protezione per i lavoratori nell'Unione Europea;

Considerato che il Decreto 28 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente, sui criteri minimi ambientali da rispettarsi per gli edifici della pubblica amministrazione, richiede che si prediliga sempre la connessione via cavo o mediante Powerline rispetto al WiFi, con l'obiettivo prioritario di ridurre l'esposizione delle persone alle onde elettromagnetiche;

Preso atto che:

- il cosiddetto Principio di Precauzione è stato adottato dall'Unione Europea nel 2005 riportando che "Quando le attività umane possono portare a un danno moralmente inaccettabile, che è scientificamente plausibile ma incerto, si dovranno intraprendere azioni per evitare o diminuire tale danno";
- la Legge n. 36/2001 richiede: al Ministero della Sanità di promuovere un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale e, di concerto con Ministero dell'Ambiente e Ministero dell'Istruzione e ricerca scientifica, lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale; alle Regioni di concorrere all'approfondimento delle conoscenze scientifiche e indica che è competenza dei comuni adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti allo scopo di minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici;
- riscontrati gli "effetti nocivi sulla salute umana", il 15 Gennaio 2019 il TAR del Lazio ha condannato i ministeri di salute, ambiente e pubblica istruzione a promuovere un'adeguata campagna informativa "avente ad oggetto l'individuazione delle corrette modalità d'uso degli apparecchi di telefonia mobile", mentre una serie di sentenze emesse nell'ultimo decennio dalla magistratura internazionale e italiana attestano il danno da elettrosmog, l'elettrosensibilità e il nesso causale telefonino=cancro, anche oltre ogni ragionevole dubbio (Cassazione 2012), tanto che note compagnie internazionali di assicurazione come Swiss Re e Lloyds non ne coprono più il danno;
- secondo l'Organizzazione mondiale della sanità circa il 3% della popolazione è affetta da problemi di elettrosensibilità (per l'Istituto di medicina sociale e preventiva dell'Università di Berna gli elettrosensibili arrivano al 5% degli elvetici mentre in Svezia studi indicano tale valore nel 10%);
- a ottobre 2013 la Regione Basilicata ha decretato di considerare l'elettrosensibilità come malattia rara inserendola nell'elenco delle patologie con esenzioni per i costi delle prestazioni sanitarie;

Tenuto conto che

- la Raccomandazione Europea n. 1999/519/CE per le frequenze 5G nel range 3.6-3.8 GHz e 26.5-27.5 GHz prevederebbe che il periodo di misura dovrebbe essere compreso rispettivamente nell'intervallo 16.7-17.7 minuti e 2.0-2.2 minuti;
- nel DPCM 8 luglio 2003 si definisce un limite più stringente di intensità di campo elettrico rispetto alla Raccomandazione Europea n. 1999/519/CE e pari a 6 V/m in un periodo pari a 6 minuti e divieto di superamento del valore di 20 V/m mentre con l'articolo 14 comma 8 del Decreto Legge n. 179/2012 è stato definito che i valori devono essere mediati nell'arco delle 24 ore e non più nei 6 minuti previsti in origine, passando da una verifica per misura diretta a una verifica attraverso stima previsionale fatta da ARPA e basata sui dati forniti dagli operatori;

Rilevato che il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ad esito della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 89/18/CONS, ha approvato con delibera n. 231/18/CONS le procedure per l'assegnazione e le regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili

nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G);

Visto il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione Europea che affermando: “il 5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche”, ha evidenziato un chiaro segnale agli Stati membri, soprattutto all’Italia, sui pericoli sociosanitari derivabili dall’attivazione ubiquitaria del 5G (che rileva gravissime criticità, in parte sconosciute sui problemi di salute e sicurezza dati) confermando l’urgente necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia 5G;

Preso atto che

- è stato dimostrato in quattro studi (Rea 1991 Havas 2006, 2010, McCarty et al. 2011) che è possibile identificare persone con ipersensibilità elettromagnetica e dimostrare che possono essere testati usando risposte obiettive, misurabili, dimostrando che questi soggetti sono realmente ipersensibili se confrontati con i normali controlli;
- altri studi dimostrano che ci sono veri e propri cambiamenti fisiologici nei soggetti con Elettrosensibilità e che due studi (De Luca, Raskovic, Pacifico, Thai, Korkina 2011 e Irigaray, Caccamo, Belpomme 2018) hanno dimostrato che le persone elettrosensibili hanno alti livelli di stress ossidativo e una prevalenza di alcuni polimorfismi genetici, che potrebbero suggerire una predisposizione genetica;
- il Parlamento Europeo nella Risoluzione del 2009 e l'Assemblea del Consiglio d'Europa con la Risoluzione n° 1815 del 2011 hanno richiamato gli stati membri a riconoscere l'Elettrosensibilità come una disabilità, al fine di dare pari opportunità alle persone che ne sono colpite;
- nel 2011 la IARC (International Agency for Research on Cancer) ha classificato i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l’uomo e che il 1° novembre 2018 il National Toxicology Program ha diffuso il rapporto finale di uno studio su cavie animali dal quale è emersa una «chiara evidenza che i ratti maschi esposti ad alti livelli di radiazioni da radiofrequenza, come 2G e 3G, sviluppano rari tumori delle cellule nervose del cuore». Il rapporto aggiunge anche che esistono anche «alcune evidenze di tumori al cervello e alle ghiandole surrenali». Precisando che trattasi ancora a situazioni connesse a 2G e 3G, mentre ora il progetto delle compagnie è quello di introdurre in modo ubiquitario, capillare e permanente il 5G;
- nel marzo 2018, inoltre, sono stati diffusi i primi risultati dello studio condotto in Italia dall’Istituto Ramazzini di Bologna (Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni), che ha considerato esposizioni alle radiofrequenze della telefonia mobile mille volte inferiori a quelle utilizzate nello studio sui telefoni cellulari del National Toxicologic Program, riscontrando gli stessi tipi di tumore. Infatti, sono emersi aumenti statisticamente significativi nell’incidenza degli schwannomi maligni, tumori rari delle cellule nervose del cuore, nei ratti maschi del gruppo esposto all’intensità di campo più alta, 50 V/m. Inoltre, gli studiosi hanno individuato un aumento dell’incidenza di altre lesioni, già riscontrate nello studio dell’NTP: iperplasia delle cellule di Schwann e gliomi maligni (tumori del cervello) alla dose più elevata;
- il rapporto 5G Deployment (Parlamento europeo 2019) afferma: “una preoccupazione sta emergendo per il possibile impatto sulla salute e sulla sicurezza dovuta ad un’esposizione potenzialmente molto più alta alle RF del 5G, che può derivare non solo dall’uso di frequenze molto più elevate ma anche dalla potenziale aggregazione di segnali diversi, dalla loro natura dinamica e dai complessi effetti di interferenza che ne possono derivare, specialmente in aree urbane densamente popolate”. Al momento non è possibile né simulare né misurare con accuratezza le emissioni del 5G in condizioni reali;

- il rapporto EPRS (European Parliament Research Service 2020) esamina le numerose criticità del 5G ed afferma che secondo molteplici studi “la continua radiazione wireless sembra avere effetti biologici specialmente se si considerano le principali caratteristiche del 5G: combinazione di onde millimetriche, frequenze più elevate, ingente numero di trasmettitori e di connessioni”; poiché “si tratta di una tecnologia non testata”, si consiglia un approccio di cautela;

Atteso che

- i gestori di telefonia mobile stanno provvedendo alla richiesta di rilascio di autorizzazioni per l’installazione di nuovi impianti di telefonia mobile (artt. 87 e 87 bis del D. Lgs. 259/2003 e s.m.i.) con tecnologia 5G;
- il 5G è una tecnologia potenzialmente pericolosa perché si basa su microonde a frequenze più elevate delle precedenti versioni, anche dette onde millimetriche, il che ha due implicazioni ovvie: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessità di più ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio indoor (negli USA hanno stimato un impianto ogni 12 edifici);
- gli studi sugli effetti biologici di questo tipo di radiazione elettromagnetica sono appena agli inizi e indicazioni preliminari (sono sperimentate in Russia per le terapie del dolore) paiono mostrare effetti sulle terminazioni nervose periferiche (stanchezza, sonnolenza e parestesia).

Valutato che proprio per il carattere di novità, quelle che possono essere definite sperimentazioni del 5G dovrebbero valutare l’impatto e prendere in considerazione il rischio attribuibile a tali interventi prima che gli stessi siano realizzati, potendo fare ancora valutazioni ex-ante sul se e come realizzarli;

Considerato che malgrado la sperimentazione del 5G sia già stata avviata, non esistono studi che, preliminarmente alla fase di sperimentazione, abbiano valutato il rischio sanitario e per l’ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi alle decine di migliaia di Stazioni Radio Base ancora operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G oltre alle migliaia di ripetitori Wi-Fi attivi;

Ritenuto pertanto che l’installazione, implementazione, modifica e attivazione di impianti con tecnologie 5G nel territorio comunale debba essere preventivamente supportata da:

- l’emanazione della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’International Agency for Research on Cancer;
- l’emanazione della metodologia per le valutazioni preventive definite da ISPRA/ARPA;

Atteso che questa amministrazione intende dotarsi di un piano che, in attuazione della Legge n. 36/2001, fornisca una regolamentazione circa il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti allo scopo di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici e che regoli anche lo sviluppo degli impianti già presenti;

Considerato che:

- spetta al Sindaco la vigilanza, per quanto di competenza, in ordine alle conseguenze di ordine sanitario, che dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine nella popolazione residente nel territorio comunale;

- spetta al Sindaco, nella Sua veste di ufficiale di Governo e autorità sanitaria locale in ossequio all'art. 32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3 ter del D. L.vo n. 152/2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibili per i cittadini, di adottare le migliori tecnologie disponibili e di assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibile, eliminare l'inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione;

VALUTATO quanto sopra, e riservata all'Amministrazione l'adozione di ulteriori atti regolamentari;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere nelle more di diverse iniziative istituzionali;

ORDINA

il divieto a chiunque di installazione, implementazione, modifica e attivazione sul territorio Comunale di impianti con tecnologie 5G per il periodo di mesi 6 dalla pubblicazione della presente ordinanza, anche in attuazione del principio di precauzione sancito dall'Unione Europea.

AVVISA

Gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line.

In relazione al disposto dell'art. 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso presentare:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune.

Di inviare la presente ordinanza a:

Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni: info@agcom.it

Iliad Italia s.p.a.: iliaditaliaspa@legalmail.it

Wind3 s.p.a.: windtrespa@pec.windtre.it

Tim s.p.a.: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Vodafone s.p.a. vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it

TiscaliMobile: tiscali@legalmail.it

Fastweb : fastweb@pec.fastweb.it

E p.c.

- *Presidente della Repubblica: protocollo.centrale@pec.quirinale.it*
- *Presidente del Consiglio dei Ministri: presidente@pec.governo.it*
- *Ministro della salute: segreteriaministro@sanita.it*
- *Ministro dello sviluppo economico: segreteria.capogabinetto@mise.gov.it*

- *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: segreteria.ministro@mit.gov.it*
- *Ministro dell'Interno: caposegreteria.ministro@pec.interno.it*
- *Prefettura di Padova: protocollo.prefpd@pec.interno.it*
- *Presidente del Consiglio Regionale del Veneto: presidenza@regione.veneto.it*

IL Sindaco

F.to Tardivo Dario Luigi

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 28.12.1995 n°549 art. 1 c. 87)